



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.88 Reg. Del.

OGGETTO: Approvazione Piano di Lottizzazione in Località "Sanguinario" e Schema di Convenzione. DITTA: Russo Immobiliare s.r.l.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<i>N/ro d' ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Mario Migliarese	Sindaco	X	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	X	
3	Isabella Venuto	Assessore	X	
4	Francesco Lucia	"	X	
5	Maria Assunta Fiorentino	"	X	

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Carmela Chiellino

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area tecnica ll.pp. allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la competenza in merito all'adozione del presenta atto da parte della G.M., così come disciplinato dall'art.5, comma 13 del D.L. n°70/2011 convertito in Legge n°106 del 12/07/2011;

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili d'Area Tecnica LL.PP. e Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visti:

il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;

lo Statuto Comunale Vigente;

il Regolamento degli Uffici e Servizi;

l'art.5 comma 13 Legge 106/2011;


DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., avente ad oggetto "Piano di Lottizzazione in località "Sanguinario" e Schema di Convenzione. Ditta: "Russo Immobiliare S.R.L.", allegata alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Approvare, come approva, il relativo schema di Convenzione Urbanistica, che allegato in copia alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Geom. Francesco Ficchi alla sottoscrizione della Convenzione sopra citata e all'esecuzione dei successivi atti consequenziali nessuno escluso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Carmela Chiellino)



IL SINDACO-PRESIDENTE
(Mario Migliarese)



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano di Lottizzazione in Località "Sanguinario" e Schema di Convenzione.
DITTA: Russo Immobiliare s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

PREMESSO:

- C**he la società "Russo Immobiliare s.r.l.", con sede legale in Montepaone, Via Nazionale, N° 1/c – P. Iva 03290620792, in data 29-03-2013, prot. 2935, ha avanzato istanza per l'approvazione di un Piano di Lottizzazione Convenzionata in Località "Sanguinario" di questo comune, corredata dagli Atti progettuali redatti dall'Arch. Rocco Cristofaro, integrati in data 11-12-2014, prot. 1300/E;
- C**he il Piano di Lottizzazione di che trattasi prevede l'utilizzo ai fini edilizi di un'area contraddistinta in catasto al foglio di mappa N°10, particelle 822-823-824-830-837-839-1162, di mq. complessivi 32.606, ricadente nel P.R.G. vigente, approvato con decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria N°441 del 20-11-2000, di cui mq. 28.900 ricadenti in zona C1 –(Residenziale di espansione);
- C**he con nota prot. N°301726 del 14-10-2015 è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, ciclo integrato delle acque della Regione Calabria – Servizio Tecnico Regionale N°2 – Ufficio di Catanzaro, ai sensi dell'art. 13 della ex legge 02-02-1974, N°64 e s.m.i.;
- C**he in data 13-08-2015 con verbale conclusivo di conferenza dei servizi è stato approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionato in zona omogenea "C1", in località "Sanguinario" del Comune di Montepaone e Opere di Urbanizzazione Primarie della soc. "Russo Immobiliare s.r.l.", ritenendo acquisiti i pareri favorevoli paesaggistici espressi da parte dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Calabria – Sede di Cosenza;
- C**he il Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con decreto assunto il 05/05/2016 al prot. N°544, e registrato nel Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria N°5333 dell'11/05/2016, inviato al Comune di Montepaone con nota Regionale prot. 155712 del 12-05-2016, ha decretato l'esclusione dalla procedura V.A.S.;
- C**he la Regione Calabria – Dipartimento N°11 Ambiente e Territorio espresso con nota prot. 217241 del 06-07-2016, ha trasmesso a questo Comune il decreto dal quale risulta che il Piano di Lottizzazione "Sanguinario" è conforme alle previsioni della Strumentazione Urbanistica vigente, per cui non si è ritenuto di formulare Osservazioni in merito ai profili urbanistici del P. di L. in argomento, ai sensi dell'art. 24 della legge 47/85;
- V**ista la deliberazione della Giunta Comunale N°11 del 19-02-2016, con la quale è stata approvata integralmente e in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Urbanistica avente ad oggetto:

“**A**t. 8 disciplinare operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale strategica applicata agli strumenti di Pianificazione Urbanistica e Territoriale.

Presa d'atto elaborati Piano di Attuazione Unitario Convenzionato ad iniziativa privata, di un zona territoriale omogenea di tipo “C1”-(Residenziale di espansione), corredato del **R**apporto Ambientale Preliminare, sita in Montepaone, località “Sanguinario”, ditta “Russo Immobiliare s.r.l.”;

-**V**ito il Piano di Lottizzazione in oggetto indicato, e il relativo Schema di Convenzione per i quali si attesta la Compatibilità Urbanistica alle norme tecniche del Piano Regolatore **V**igente;

Ritnuto il Piano di Lottizzazione con relativa Convenzione, meritevoli di approvazione;

Visa la legge Regionale 16 Aprile 2002, N°19 e s.m.i.;

Visa la legge Regionale 10 Aprile 2011, N°33 e s.m.i.;

Visa la legge Regionale 16 Aprile 2011, N°28 e s.m.i.;

Viso l'art. 5, comma 13 della legge 106/2011 di Convenzione del D.L. N°70/2011;

Visa la legge Regionale 28 Dicembre 2015, N°40

Visi i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dell'Area **U**rbistica e Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1 del D. Leg.vo 267/2000 e s.m.i.;

Visb il D. L.vo 267/2000 e s.m.i.

Visb lo statuto, nonché il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visb il D.L.vo N°163/2006;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente Richiamati:

1)Di approvare, come approva, il Piano di Lottizzazione in località “Sanguinario” e opere di urbanizzazione della ditta Lottizzante “Russo Immobiliare s.r.l.”, meglio citato in premessa;

2)Approvare, come approva, il relativo schema di Convenzione Urbanistica, che allegato in copia alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3)Di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione della Convenzione sopra citata e all' esecuzione dei successivi atti consequenziali nessuno escluso.

Montepaone, li 20/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Ficchi Francesco)

CONVENZIONE URBANISTICA PER LA LOTTIZZAZIONE DI TERRENO AI SENSI DELLA LEGGE N° 1150 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ED IN ATTUAZIONE DELLE NORME DEL P.R.G. DEL COMUNE DI MONTEPAONE.

PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' "SANGUINARIO".

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

In _____,

Sono comparsi

-Da una parte:

-Il Sig. _____, nato a _____ il _____

In qualità _____ del Comune di Montepaone (CZ) in rappresentanza del Comune stesso;

C.F.- 00297260796;

-e dall'altra

Il Sig. Russo Paolo, nato a Montepaone (CZ) il 06-11-1957, ed ivi residente in Via Don Luigi Sturzo, 3, nella sua qualità di Amm/re unico e legale Rappresentante della soc. "Russo Immobiliare S.r.l.", con sede legale in Montepaone, Via Nazionale, 1/c, partita Iva – 03290620792;

PREMESSO

Che la società "Russo Immobiliare S.r.l." innanzi generalizzata è proprietaria di un appezzamento di terreno Edificabile sito nel Comune di Montepaone, alla località "Sanguinario", riportato in catasto al Foglio 10, particelle N°822-823-824-837-839-1162

-Che il P. di L. presentato risulta conforme alle prescrizioni del P.R.G., e che lo stesso è stato esaminato dal Responsabile del Servizio interessato, il quale ha espresso parere favorevole alla sua realizzazione;

-Che è stato rilasciato il Parere Geomorfologico favorevole di cui all'art. 13 della legge 02/02/1974, N°64 della Regione Calabria - Dip. Infrastrutture – Lavori Pubblici – Settore 2 – Programmazione OO.PP. Amm/ne, Norme Sismiche, Assistenza APQ e Difesa del Suolo di Catanzaro, con la nota prot. 301726 del 14-10-2015;

-Che è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica, alla luce degli esiti favorevoli espressi nella conferenza dei servizi conclusasi il 13-08-2015 (prot. 6741 del 14-08-2015) da parte dell' Amm/ne Prov/le di Catanzaro – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Calabria – sede di Cosenza, relativamente al Piano di Lottizzazione in località "Sanguinario" del Comune di Montepaone e Opere di Urbanizzazione Primarie;

-Che è stato emesso il decreto da parte del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, assunto il 05/05/2016 al prot. N° 544, e registrato nel Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria N° 5333 dell'11/05/2016 , inviato al Comune di Montepaone con nota Regionale prot. 155712 del 12-05-2016, di esclusione dalla procedura di V.A.S.;

-Che è stato espresso il parere della Regione Calabria – Dipartimento N°11 Ambiente e Territorio espresso con nota prot. 217241 del 06-07-2016, dal quale è risultato che il Piano di Lottizzazione "Sanguinario" è conforme alle previsioni della Strumentazione Urbanistica vigente, per cui non si è ritenuto di formulare Osservazioni in merito ai profili urbanistici del P. di L. in argomento, ai sensi dell'art. 24 della legge 47/85;

-Che con deliberazione N°11 del 19-02-2016, la Giunta Comunale di Montepaone ha approvato la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Urbanistica avente ad oggetto:

"Art.8- disciplinare operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale strategica applicata agli strumenti di Pianificazione Urbanistica e Territoriale.

Preso d'atto elaborati Piano di Attuazione Unitario Convenzionato ad iniziativa privata, di una zona territoriale omogenea di tipo "C1"-(Residenziale di Espansione), corredato del Rapporto Ambientale Preliminare, sita in Montepaone, località "Sanguinario", ditta: "Russo Immobiliare S.r.l."

-Che la ditta proprietaria dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di Montepaone in seguito denominato nel presente atto semplicemente "Comune", e la soc. "Russo Immobiliare S.r.l.", denominata nel presente atto "Lottizzante", si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Formano parte della presente convenzione:

le premesse, le planimetrie e le norme di attuazione del P.R.G., riferite ai terreni interessati, gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del Piano di Lottizzazione e le indicazioni delle destinazioni d'uso, degli indici, delle cubature, nonché il Regolamento Edilizio Comunale, depositati nella Segreteria del Comune.

Art.2- La lottizzazione dell'area indicata in premessa, avverrà in conformità alle norme di cui al presente contratto, nonché in conformità al progetto del Piano di Lottizzazione con ogni atto ad esso unito e depositato nella Segreteria del Comune.

Art.3- Ai fini dell'attuazione della lottizzazione e per la realizzazione delle costruzioni con relative aree di pertinenza, i lottizzanti si obbligano ai sensi della legge 28.1.1977, N°10 e successive modifiche ed integrazioni, ad eseguire a proprie ed esclusive spese e cure, previo rilascio della concessione gratuita e di ogni altra eventuale autorizzazione di legge, le sottoelencate opere di urbanizzazione primarie sul cui progetto il Responsabile dell'area urbanistica ha espresso parere favorevole;

A)- Strade residenziali, comprese quelle al servizio dei singoli lotti;

B)- Parcheggi;

C)-Rete fognante, che dovrà essere allacciata a quella Comunale, ove esista, o a quella che verrà costruita appena ultimati i lavori, ed ove è carente od inesistente, nel punto indicato dal Comune;

D)-Rete idrica interna con collettore allacciante la rete Comunale esistente;

E)-Rete di distribuzione dell'Energia Elettrica e relativa cabina, ove si rendesse necessaria su richiesta dell'Enel;

F)-Pubblica illuminazione;

G)-Aree sistemate a verde;

H)-Opere per allacciamento ai servizi pubblici ove esistano;

I)-Rete Telefonica.

Art.4- L'esecuzione delle opere di cui sopra la cui ultimazione dovrà avvenire entro il termine di anni 3 dal rilascio del permesso a costruire previsto per le opere stesse, dovrà avvenire sotto il controllo di un tecnico all'uopo nominato dal Responsabile del Servizio interessato, che avrà anche le funzioni di direttore dei lavori, il cui onorario stabilito ai sensi delle leggi vigenti, sarà a carico dei lottizzanti.

Ai lotti di opere via via ultimati, il Responsabile del servizio interessato, ne disporrà prontamente il collaudo fissando il giorno a mezzo raccomandata A.R. ai lottizzanti.

Nel caso di inadempienza del Proprietario agli obblighi assunti con detto atto, si precisa che l'Amministratore Comunale, previa diffida all'interessato, avrà facoltà di seguire d'Ufficio, in tutto od in parte, le opere di cui sopra, non eseguite dal titolare o dei suoi aventi causa, con l'aumento di una quota, non superiore al 15% dell'importo delle opere, a titolo rimborso spese di progetto e generali; tali somme saranno recuperate a mezzo ruolo da dare in riscossione dall'esattore Comunale secondo la procedura delle imposte e tasse.

Se entro i termini come sopra precisati non saranno state eseguite le opere prescritte, ove l'Amministrazione Comunale non decida di sostituirsi al Concessionario secondo quanto espresso

al comma precedente, l'autorizzazione si intenderà decaduta in tutto o per la parte non ancora realizzata.

Nel caso di ritardo da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'eseguire quelle opere o infrastrutture o servizi, di cui si fosse assunto l'impegno, i termini di validità dell'autorizzazione nonché quelli delle eventuali scadenze intermedie, si riterranno prorogati per un periodo uguale al ritardo stesso.

Art.5- Il collaudo di cui sopra sarà eseguito da un tecnico nominato dal Responsabile del Servizio interessato.

Delle operazioni di collaudo dovrà essere redatto ad opera del Responsabile del Servizio interessato, verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dal Tecnico Collaudatore, dal Sindaco e dalle parti lottizzanti. Nella stessa sede, e facendo risultare le relative operazioni del medesimo verbale, si dovrà procedere alla valutazione delle opere collaudate ai sensi e ai fini e nei modi di cui all'art. 5 che segue della presente convenzione.

Il collaudo e la valutazione delle opere dovranno essere approvate, con l'adozione delle opportune delibere, facendosi luogo, nel contempo, alla dichiarazione di agibilità delle opere stesse. I lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune dopo che siano intervenute l'approvazione del collaudo e la relativa delibera sia divenuta esecutiva, le opere suddette, e le relative aree dovranno essere consegnate al Comune, entro il termine di 2 mesi dal ricevimento della richiesta che all'uopo il Comune farà a mezzo raccomandata A.R.- Fino alla data di consegna ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico dei lottizzanti.

Dalla data della consegna in poi, ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere suddette sarà ad esclusivo carico del Comune.

I condotti di fognatura, acqua ed eventuali altri servizi del Piano di Lottizzazione dovranno sopportare, in quanto tecnicamente possibile, l'allacciamento eventuale dei condotti di fognatura, acqua ed altri servizi dei terreni lottizzanti o lottizzandi, quando ricorrono le stesse condizioni di cui sopra.

Art.6- Le concessioni per l'edificazione dei singoli lotti dovranno senz'altro essere rilasciate a condizione che abbiano già inizio i lavori per l'esecuzione delle opere cui sopra.

In sede di rilascio delle varie concessioni, il Comune ne dovrà specificare la concessione stessa, l'ammontare del relativo contributo di urbanizzazione secondarie nonché l'ammontare del contributo ragguagliato al costo di costruzione. Il pagamento del contributo ragguagliato al costo di costruzione, nonché quello del contributo di urbanizzazione secondarie dovranno avvenire in unica soluzione ed all'atto del rilascio del permesso a costruire, da parte del Responsabile del servizio interessato.

Art.7- I lottizzanti si impegnano ad assumere l'onere corrispondente alla spesa necessaria per la monetizzazione di Mq. 2.601 di aree Standards (9mq x abitante) per renderle disponibili (acquisto o esproprio)- nell'interesse della popolazione futura della lottizzazione.

A garanzia di quanto sopra dovrà essere rilasciata a favore dell'Amministrazione Comunale polizza fidejussoria di importo pari ad €. 41.616,00 (Euro quarantunomilaseicentosedici/00), come da valore riportato nella tabella dei valori delle aree fabbricabili ai fini "Imu" per le aree "F" (attrezzature pubbliche di interesse generale), sprovviste di Opere di Urbanizzazione

Tale polizza Fidejussoria sarà svincolata dopo il relativo pagamento.

Nel caso, che nelle lottizzazioni siano comprese aree di interesse collettivo (STANDARDS) esuberanti, rispetto alle prescrizioni vigenti, per la lottizzazione stessa, ma destinati al servizio di zone finitime, il proprietario dovrà cedere le intere superfici all'Amministrazione comunale ed il contro valore delle parti esuberanti i propri oneri per norme di Strumento Urbanistico gli verrà scomputato dagli oneri finanziari cui deve sottostare (Art. 24 – Regolamento Edilizio).

Art.8- Ove i lottizzanti o i loro aventi causa dovessero incorrere in gravi inadempienze nell'esecuzione del presente contratto, il Comune avrà diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori con l'obbligo però di procedere all'immediata revoca del provvedimento di sospensione non appena si sarà provveduto a far cessare l'inadempienza.

Art.9- A garanzia di tutti gli obblighi come sopra descritti i lottizzanti offrono al Comune la prestazione di una fideiussione da parte di una Banca o di un Istituto assicurativo e di gradimento del Comune, ovvero, di un deposito cauzionale di titoli presso la Tesoreria Comunale o un Notaio per l'importo di €. 292.517,23 (Euro Duecentonovantaduemilacinquecentodiciassette/23) previsto nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie.

Copia della polizza fideiussoria dovrà essere depositata nella Segreteria del Comune, prima della stipula del presente atto.

Art.10- Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari ad eseguire presso tali registri la trascrizione della presente convenzione e lo dispensano dall'iscrizione da qualsiasi ipoteca legale che ipoteticamente si ritenesse dovuta, e/o alla quale per tali ipotesi rinunciano, esonerando, per quanto sopra, il Conservatore da qualsiasi responsabilità.

Art.11- Tutte le spese di qualunque genere comunque attinenti al presente contratto e conseguenziali e quelle relative alla futura cessione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree saranno a carico esclusivo dei lottizzanti o dei loro aventi causa, invocandosi per quanto riguarda il trattamento fiscale di tutte le agevolazioni all'uopo previste dalle leggi 28.6.1953 N°666 e 15.2.1953 N°184, art.32, comma 2, D.P.R. 29.9.1973 N°601, e ogni agevolazione successiva e più favorevole, prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula di tali atti.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I LOTTIZZANTI



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Piano di Lottizzazione in Località "Sanguinario" e Schema di Convenzione. DITTA: Russo Immobiliare s.r.l.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio al personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Montepaone li 20.07.2016



Per il Responsabile dell'Area Urbanistica
(Geom. Francesco Ficchi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone li 20/7/2016



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Vincenzo Larocca)

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04.08.16 al 19.08.16

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. 6612 del 04.08.16, ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L Addetto alla pubblicazione



La presente deliberazione è divenuta esecutiva

/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.

IL SEGRETARIO